

FOCUSED ON THE FUTURE



IL DECRETO CACER

Decreto MASE n. 414 del 7/12/2023



Fonti Normative

- **Direttiva (UE) 2018/2001 RED II (Art. 21 e 22)**
- **Decreto Milleproroghe (DL 162/2019, convertito con legge n. 8/2020) (Art. 42-bis):** introduce le CER nell'ordinamento italiano - regime transitorio
- **DM 16 settembre 2020 del MiSE:** disciplina la tariffa incentivante
- **Delibera ARERA 318/2020/R/eel:** modello regolatorio virtuale
- **D.Lgs. 199/2021:** attuazione alla Direttiva RED II sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- **Delibera ARERA 777/2022/R/eel - TIAD** Testo Integrato Autoconsumo Diffuso
- **Regole tecniche del GSE (ultime del 4/04/2022):** disciplina accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione all'energia elettrica condivisa
- **DM MASE 7/12/2023:** incentivi per la condivisione dell'energia
- **Decreti attuativi/ Regole operative per l'accesso ai benefici (???)**



Le Configurazioni del TIAD

Il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), prevede sette configurazioni per l'autoconsumo diffuso, declinate sia rispetto alla condivisione dell'energia che rispetto alle fonti utilizzate per la produzione:

1. **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** (Gruppo di autoconsumatori);
2. **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente** (Gruppo di clienti attivi);
3. **comunità di energia rinnovabile (CER);**
4. **comunità energetica dei cittadini (CEC);**
5. **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione** (autoconsumatore a distanza);
6. **cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione** (cliente attivo a distanza);
7. **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.**

Per tutte le configurazioni, è possibile accedere al contributo di valorizzazione definito dal TIAD.



Il Decreto CACER

Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in vigore dal 24 gennaio 2024, ha definito le nuove modalità di concessione di incentivi, volti a promuovere la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in **Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell'Energia Rinnovabile** (CACER): sono configurazioni per l'autoconsumo diffuso che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Possono dunque accedere agli incentivi del Decreto CACER solo gli impianti alimentati a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di:

- ❑ **Comunità energetiche rinnovabili**
- ❑ **Gruppi di autoconsumatori**
- ❑ **Autoconsumatori a distanza.**



Gli incentivi del Decreto CACER

Il decreto CACER si basa su due supporti primari: una **tariffa incentivante** sull'energia rinnovabile (prodotta e condivisa) e un **contributo a fondo perduto**.

Gli incentivi si applicano agli impianti a fonti rinnovabili all'interno di configurazioni che abbino i seguenti requisiti:

- abbiano potenza massima di 1MW;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo siano connessi alla rete nell'area sottesa alla medesima cabina primaria;
- le CER siano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio;
- sono stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- non sono finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂;
- rispettano i requisiti previsti dal principio DNSH (Do Not Significant Harm).



Decreto CACER

Tariffa Incentivante

L'energia incentivata è l'energia autoconsumata riferita agli impianti incentivabili che rispettano i requisiti di ammissione agli incentivi.

L'energia elettrica autoconsumata è **l'energia elettrica condivisa** afferente ai punti di connessione ubicati sotto la stessa cabina primaria, ed è definita pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori della configurazione.

La tariffa incentivante (Tariffa Premio) è riconosciuta, in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio «commerciale» dell'impianto; si somma al contributo di valorizzazione individuati da ARERA nel TIAD

Per **l'incentivo in tariffa**, la potenza finanziabile è di 5 GW complessivi, con limite temporale fissato per la fine del 2027, finanziata attraverso il prelievo sulla bolletta elettrica dei consumatori.



Decreto CACER

Tariffa Incentivante

La tariffa è costituita da **una parte fissa e una parte variabile**.

La prima varia rispetto alla taglia dell'impianto; la seconda al prezzo di mercato dell'energia. In generale, la remunerazione aumenta al diminuire della potenza degli impianti e del prezzo zonale.

Seguono i valori massimi della tariffa incentivante, espressa in euro/MWh:

- Per impianti di potenza > 600 kW la tariffa premio non eccede il valore di 100 euro/MWh;
- Per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW, la tariffa premio non eccede il valore di 110 euro/MWh;
- Per impianti di potenza ≤ 200 kW, la tariffa premio non eccede il valore di 120 euro/MWh.



Decreto CACER

Tariffa Incentivante

questa la formula esatta:

TARIFFA PREMIO	Potenza nominale impianto	Tariffa premio (TIP)	Soglia tariffa premio
	$P \leq 200 \text{ kW}$	$\text{TIP: } 80 + \max(0; 180 - P_z)$	MAX 120 €/MWh
	$200 < P \leq 600 \text{ kW}$	$\text{TIP: } 70 + \max(0; 180 - P_z)$	MAX 110 €/MWh
	$P > 600 \text{ kW}$	$\text{TIP: } 60 + \max(0; 180 - P_z)$	MAX 100 €/MWh

Dove P_z è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

quindi, la tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

E' prevista anche una **maggiorazione** tariffaria per gli impianti nelle regioni di Centro (+4 euro/MWh) e Nord Italia (+10 euro/MWh).

La procedura di accesso alla tariffa prevede una domanda al Gse da presentare entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.



Decreto CACER

Contributo a fondo perduto

Il **contributo a fondo perduto** fino al 40% dei costi è rivolto alle comunità energetiche dei comuni sotto i 5.000 abitanti ed è finanziato con 2,2 miliardi dal PNRR, per una potenza agevolabile di almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026.

Le CER devono risultare costituite alla data di presentazione della domanda di accesso e l'avvio dei lavori deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

Necessario possedere il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio ed il preventivo di connessione accettato in via definitiva.

I limiti del costo di investimento massimo sono:

- 1.500 euro/kW per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 euro/kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 euro/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 euro/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.



Decreto CACER

Contributo a fondo perduto - spese ammissibili

Il provvedimento prevede le seguenti spese ammissibili:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di fattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le ultime 4 voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.



Decreto CACER

Cumulabilità delle misure

Le due misure (tariffa incentivante e contributo a fondo perduto) sono cumulabili nella misura massima del 40%: dunque, se si usufruisce del contributo Pnrr o di altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, si subirà una decurtazione del 50% della tariffa incentivante, secondo questa formula:

$$\text{TIP}_{\text{conto capitale}} = \text{TIP} * (1 - F)$$

(dove F è un parametro che varia tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento).

la riduzione, tuttavia, **non si applica** all'energia condivisa su punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale

Nel caso in cui si ottenga un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell'investimento, si perderà del tutto il diritto alla tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione (in base al principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021).



Decreto CACER

Cumulabilità con altri incentivi

- I contributi spettanti all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi al meccanismo dello Scambio sul Posto.
- Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali (per la riqualificazione energetica degli edifici) previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica autoconsumata sottesa alla quota di potenza degli impianti fotovoltaici che ha accesso al bonus, fermo restando l'accesso al contributo di valorizzazione.



Decreto CACER

Problemi aperti

Impianti già entrati in esercizio

Un primo ostacolo rilevante riguardante la messa in esercizio degli impianti rinnovabili è quanto emerso dalla comparazione tra il nuovo Decreto e il D.Lgs 199/2021.

Mentre il testo pubblicato del Decreto CACER prescrive che per accedere agli incentivi gli impianti devono essere entrati in esercizio **dopo la costituzione della CER**, il D.Lgs. 199 (come anche la bozza conosciuta del Decreto CACER) stabilisce che gli impianti possono far parte della CER se entrano in funzione **dopo il 16 dicembre 2021**.

Pertanto, tale ultimo requisito è ancora indicato nelle istruzioni sul sito del GSE anche per accedere alle agevolazioni.

La nuova versione del Decreto CACER esclude dunque tutti coloro che hanno realizzato impianti dal 16/12/2021 in vista della futura costituzione della CER.



Decreto CACER

Problemi aperti

Impianti già entrati in esercizio

Come ulteriore conseguenza, anche l'eventuale adesione alla CER di **impianti esistenti** alla data del 16/12/2021, che in base al D.Lgs 199/2021 potrebbero essere ammessi per una misura non superiore al 30% della potenza complessiva della CER, trova lo stesso limite; **l'energia condivisa da questi impianti non potrà essere incentivata**, se non si realizza la condizione della entrata in esercizio dell'impianto dopo la costituzione della CER (quindi, di fatto non sarà praticamente mai possibile!).



Decreto CACER

Problemi aperti

Chi sono i «beneficiari» dei contributi PNRR?

L'art. 7 del Decreto CACER prevede che i soggetti beneficiari delle misure PNRR siano le CER, mentre le FAQ del MASE tuttora dicono che il beneficiario è «colui che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile».

Non pare vi sia dubbio che debba prevalere l'indicazione del Decreto CACER.

Tuttavia, la natura non profit delle CER, orientata verso obiettivi ambientali e sociali, si scontra con la necessità di reperire fondi significativi per avviare gli impianti e garantire la piena operatività della comunità.

In tale scenario un ruolo di primario rilievo potrebbero invece assumerlo gli investitori privati, i quali, anche tramite meccanismi di partenariato pubblico privati, potrebbero garantire alle CER le risorse finanziarie di cui necessitano per realizzare il loro progetto.

Inoltre, questa situazione introduce un elemento di incertezza finanziaria, rendendo più difficile il completo utilizzo delle risorse entro la scadenza del giugno 2026.



Decreto CACER

Problemi aperti

CAP del 45/55% per gli incentivi alle imprese

L'art. 3 comma 2 lett. g) del Decreto CACER prevede che le CER debbano assicurare «mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica» che l'importo della tariffa premio eccedentario rispetto alla soglia di energia condivisa del

- 55% in caso di accesso alla sola tariffa premio;
- 45% nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale

sia destinato ai soli **consumatori diversi dalle imprese** e/o **utilizzato per finalità sociali** aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.

Il dubbio riguarda le modalità di determinazione della percentuale: la quota è relativa alla quota di energia condivisa dalla singola impresa o complessivamente dalla CER?

Pare più conforme alla dato normativo che il rapporto vada fatto con l'intera energia condivisa dalla CER.



Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Cosa sono?

Le **Comunità Energetiche rinnovabili** (CER) sono un insieme di soggetti utenti finali di energia elettrica (Comuni, condomini, famiglie, piccole e medie imprese, cooperative ecc.), capaci anche di produrre, consumare e condividere energia, nel rispetto del principio di autoconsumo energetico e autosufficienza, utilizzando impianti che producono energia da fonte rinnovabile (FER) di potenza fino a 1 MW di proprietà della CER ovvero di cui essa ne abbiano la piena disponibilità o il controllo, nell'ambito territoriale della cabina di trasformazione primaria (il regime transitorio - ad oggi ancora in essere ! - limita l'impianto di generazione a 200 kW e l'ambito territoriale alla cabina secondaria).

Nascono da un'idea della Commissione Europea nell'intento di traghettare i paesi membri nella transizione energetica; la direttiva europea RED II ne disegna il profilo.

In sostanza, si passa da un modello centralizzato di produzione e scambio di energia ad un modello decentralizzato virtuale, rivoluzionando il mercato di produzione e scambio dell'energia.



Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Cosa sono?

La CER è un **soggetto giuridico autonomo**

- i. che si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria** a tutti i consumatori, compresi quelli a basso reddito e vulnerabili (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- ii. i cui **soci o membri** che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti per la condivisione;
- iii. il cui **oggetto sociale prevalente** è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, e non quello di realizzare profitti finanziari.



Condizioni della CER

Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) ciascun consumatore che partecipa a una CER può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati per il proprio consumo, ma **ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della CER;**
- b) **l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della CER,** mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica;
- c) **i membri della CER utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio.** L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del **requisito di connessione alla medesima cabina primaria** per l'accesso agli incentivi secondo le modalità e alle condizioni previste;
- d) nel rispetto delle finalità della CER, la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.



Requisiti generali della CER

I rapporti tra i soggetti appartenenti alla CER sono regolati da un contratto di diritto privato che:

- prevede il **mantenimento dei diritti di cliente finale**, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individua univocamente un **soggetto delegato responsabile del riparto** dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- **consente ai soggetti di recedere in ogni momento** e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso di comunità di energia rinnovabile i contenuti sopra elencati sono **parte integrante dello Statuto** e/o nell'atto costitutivo della comunità.

La stipula di un contratto che contenga almeno i contenuti sopra elencati ovvero l'integrazione di tali contenuti nello Statuto e/o nell'atto costitutivo della CER deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.



Rapporti tra i membri della CER

I rapporti tra i soggetti membri della CER sono regolati da **contratti di diritto privato** che, oltre a prevedere i contenuti essenziali previsti, disciplinano i rapporti tra i soci.

Sia sul piano prescrittivo comunitario che sul quello normativo interno, pur essendo previsti i criteri generali e specifici, **non è imposta una specifica forma giuridica** costitutiva delle CER.

La forma compatibile con i parametri indicati può essere quella della **associazione (riconosciuta e non riconosciuta)**, del **Consorzio**, della **società consortile**, delle **società cooperative**, della **Fondazione**.



La Partecipazione degli enti pubblici

La partecipazione alla CER da parte di enti pubblici non solo rappresenta un'opportunità, ma in taluni casi costituisce un elemento qualificante dell'iniziativa, anche in termini di capacità incentivante del progetto.

In tale contesto, un importante contributo operativo in merito alla forma giuridica da attribuire ad una CER alla quale partecipino anche enti pubblici è stata fornita dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, che, con Deliberazione n. 77/2023/PASP, ha ritenuto incompatibile con la disciplina recata dal d.lg. n. 175/2016 (il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) la costituzione di - o la partecipazione ad - una CER in forma societaria da parte di soggetti pubblici (nello specifico, si trattava di una società consortile a responsabilità limitata).

A seguito di tale pronuncia, si potrebbe dunque individuare la **Fondazione di partecipazione** quale strumento giuridico più adatto in caso di CER partecipata da enti pubblici.



A background image of three wind turbines on a grassy field at sunset. The sky is a mix of orange, pink, and blue. The turbines are silhouetted against the sky. The image is framed by dark brown geometric shapes in the corners and a light brown diagonal band across the middle.

THANKS FOR WATCHING

